

COMUNE DI _____

Prov (___)

UFFICIO _____

OGGETTO: Determinazione a contrattare, per l'affidamento del servizio informatico di _____ col sistema della procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando (art. 63, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016).

C.I.G. n. _____

Il responsabile del procedimento Dott. attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.

Luogo, data

Determinazione

n.....del

Il Dirigente visti:

VISTO

- l'articolo 2, comma 4, del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che individua le categorie svantaggiate ai fini dell'inserimento o del reinserimento nel mercato del lavoro;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - o l'articolo 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - o l'articolo 183, comma 7, in base al quale i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - o l'articolo 183, comma 8, in base al quale al fine di evitare ritardi nei

pagamento e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 78/2009, convertito in legge 102/2009;
 - l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs. 50/2016 e, in particolare:
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 63, sul sistema della procedura negoziata;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008, ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da

interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Consiglio/Giunta Comunale n. _ del _____, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Adesione all'ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";
- la deliberazione di Consiglio/Giunta Comunale n. _ del _____, di acquisto quote societarie centrale di committenza Asmel consortile a.r.l. e di approvazione del regolamento per il controllo analogo e dell'"accordo consortile" contenente le modalità operative di funzionamento della centrale di committenza.

CONSIDERATO in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, la qualificazione non è comunque necessaria;

RILEVATO che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici, quale la piattaforma Asmecomm

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*" e rilevato quanto segue in merito:

- a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:
 - 1 amministrazioni statali, centrali e periferiche;
 - 2 istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 - 3 istituzioni educative ed universitarie;
 - 4 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 - 5 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
- c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;*

- d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite.

Tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- I. in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
 - II. in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
 - III. in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- e) dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I,II e III di questo elenco;
- f) per tutti gli enti locali l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, prevede che si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: *“Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23*

dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

- g) *l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;*
- h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA.

VISTO

l'articolo 1, commi 512 e 516, della legge 508/2015, ai sensi dei quali:

- al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- le amministrazioni e le società di cui al comma 512 della legge 208/2015 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed

urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid;

RILEVATO CHE

- Il Comune di si è dotato del software, finalizzato alla gestione informatizzata delle procedure necessarie al.....;
- con lettera acquisita al protocollo generale con il n. ... del __/__/2016 è stata proposta da...., l'implementazione di funzionalità ulteriori al software
- si rende necessario avviare i lavori celermente, onde consentire il completo utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma informatica con il progetto ".....come da proroga alle attività del progetto approvato
- non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per acquisire la prestazione in oggetto alle quali poter eventualmente aderire;
- non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo un servizio come quello di cui si necessita;
- che il Fornitore è presente sulla piattaforma telematica all'Albo Fornitori e Professionisti di Asmecom.

DATO ATTO che, in applicazione dell'articolo 1, comma 516, della legge 208/2015 è stato acquisita, con provvedimento acquisito al protocollo generale dell'ente con il n., in data __/__/2016, l'autorizzazione richiesta ad acquisire la prestazione dall'organo di vertice individuato nel segretario generale;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 63, del d.lgs. 50/2016, l'acquisizione della prestazione in oggetto può avvenire mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi del comma 2, lettera b), che la ammette quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle ragioni indicate dai numeri da 1) a 3) della medesima lettera b) e, in particolare, nel caso di specie, dal numero 2), cioè per il caso di concorrenza assente per motivi tecnici;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

RICHIAMATO l'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 267/2000 in base al quale, nel corso della gestione provvisoria:

- l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e

tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTA la relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017, approvata con deliberazione del Consiglio del.....

EVIDENZIATO CHE

- si esclude di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento dei lavori, considerando la prestazione univoca e da rendere nell'arco delle ore-uomo quantificate dalla ditta affidataria;
- si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall'abolito articolo
- 312 del dpr 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;
- si prevede:
 - o di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 307 del dpr 207/2010;
 - o di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;
 - o di considerare assorbito il certificato di ultimazione dei lavori, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 309 del dpr 207/2010, dall'ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo di cui all'articolo 307/2010;
 - o di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione anche l'attestazione di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo di cui all'articolo 325 del dpr 207/2010;

VISTI

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- l'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assuma la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove e ulteriori competenze ;
- l'articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture faccia fronte senza

nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del sopra citato comma 67 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni	Quota operatori
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00		€ 500,00

RILEVATO CHE

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs. 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati:
 - o in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;
 - o in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti.

ATTESO CHE

in data è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è

DATO ATTO

- che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio dichiarazione di attestazione del rispetto dell'obbligo di cui al citato articolo

26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del sopra citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

- Restano a carico del Comune di _____ il contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € _____ nonché il costo di pubblicazione in GURI e sui quotidiani, determinato in € _____;
- rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

1. di acquisire il servizio di implementazione di funzionalità ulteriori al software, mediante procedura negoziata con affidamento diretto alla ditta con sede legale in..... , via, n. ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), numero 2), del d.lgs. 50/2016, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;
2. di dare atto che la spesa per il servizio, ammonta ad euro,00 oltre IVA 22% pari ad euro,00 e così per complessivi euro,00;
3. dare atto che parte della spesa nell'importo di euro 0.000,00, trova copertura ai riferimenti di bilancio 2016;
4. di impegnare la quota di finanziamento concessacome segue:
5. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di rendere ulteriormente funzionale il sistema informatico di gestione delle procedure, sia attraverso correzioni a funzionalità che si sono rivelate necessarie, sia incrementando alcune funzionalità riguardanti
 - l'oggetto del contratto è l'implementazione di funzionalità ulteriori al software
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, trattandosi di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dal capitolato e dal preventivo di spesa presentato dalla acquisito al protocollo generale al numero, in data/./..;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

7. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del d.lgs. 50/2016, poiché si tratta di un affidamento diretto, rivolto ad un unico offerente, con unica offerta ammessa;
8. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs. 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
 - a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'articolo 63 del 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
 - b) l'aggiudicazione avviene attraverso la procedura espressamente consentita dall'articolo 63, del d.lgs. 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;
9. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo
 - b) con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli;
 - c) nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione;
 - d) i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, del d.lgs. 50/2016 sono, altresì, pubblicati:
 - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 - sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del d.lgs. 50/2016;
 - e) gli atti da pubblicare sono quelli risultanti dalle caselle selezionate:
 - la relazione del responsabile del procedimento relativa all'indagine di mercato condotta;
 - la presente determinazione a contrattare;
 - l'avviso a presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
 - le manifestazioni di interesse ricevute (una volta conclusa la procedura);
 - la lettera di invito;
 - i provvedimenti di esclusione ed ammissione;
 - le proposte/offerte (una volta chiusa la procedura);
 - il verbale di negoziazione (una volta adottato il provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione);
 - la determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione;
 - il contratto;
 - il resoconto della gestione finanziaria;
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate

10. di dare atto, ai fini dell'articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e dell'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte le informazioni relative all'appalto in oggetto e al presente provvedimento sono state pubblicate sul portale del comune di ... nella sezione "amministrazione trasparente"

dr...